CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2026

EDITOR-IN-CHIEF
Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD
Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez
Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martinez

MANAGING EDITORS
Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF
Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD
María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Cavero, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozzi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Michela Miraglia, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Pier Paolo Paulesu, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocolo, Tommaso Rafaraci, Nicola Recchia, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies (clicca qui per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali scaricabili qui.

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación.
La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación "Progetto giustizia penale", con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano,* la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile.*
La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.
El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.
La Revista se puede citar de forma abreviada cn el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.
La Revista asume el Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).
La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales (clica aquí para los detalles sobre protectión de la privacy y uso de cookies).
Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.
En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.
La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.
La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden descargar aquí).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association "Progetto giustizia penale", based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT,* indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) (click here for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines (download here).

Contents

Attualità e Crisi Della Giustizia Penale Internazionale

Actualidad y Crisis De La Justicia Penal Internacional

International Criminal Justice: Current Developments and Crisis

Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive 1
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello

Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa 5
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini

La nozione di "fatto" nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale 27
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of "Act" in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone

La crisi dell'effettività dello Statuto di Roma: l'inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali 42
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale 52
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo

Contents

Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale 66
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci

Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinnanzi alla CPI 76
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne

Le decisioni su *jurisdiction e admissibility of the case* dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione 96
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello Statuto di Roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi 112
*La inclusión del crimen de hambruna (*starvation*) en los conflictos armados no internacionales en el Estatuto de Roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis*
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi

La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto? 131
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio

Contents

Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale 142

¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal

The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law

Antonio Fabio Vigneri

La *Corporate Restorative Justice* nel prisma delle macro-offese all'ambiente 160

La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales

Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms

Stefania Vinciullo

Il focus su…

El enfoque en…

Focus on…

Contestazione e prova della responsabilità dell'ente. Considerazioni sul progetto di riforma del d.lgs. 231/2001 elaborato dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia 175

Imputación y prueba de la responsabilidad de la sociedad. Reflexiones sobre el Proyecto de reforma del Decreto Legislativo 231/2001 elaborado por la Mesa técnica creada por el Ministerio de Justicia

Allegation and Proof of the Corporate Liability. Reflections on the Project of Reform of Legislative Decree 231/2001 Drafted by the Technical Working Group Established by the Ministry of Justice

Gaia Caneschi

Le proposte di modifica dell'art. 609 *bis* c.p. tra "consenso affermativo" e *riconoscibilità* del dissenso: una riforma ancora *in itinere* 189

Las propuestas de modificación del art. 609 bis del código penal italiano entre el "consentimiento afirmativo" y la reconocibilidad del disenso: una reforma todavía en curso

The Proposed Amendments to Art. 609 Bis of the Italian Criminal Code Between "Affirmative Consent" and the Recognizability of Dissent: A Reform Still in Progress

Dario Guidi

Contents

Magherini c. Italia: individuale e collettivo nella responsabilità per uso letale di forza pubblica 205
Magherini c. Italia: responsabilidad individual y colectiva por el uso letal de la fuerza pública
Magherini v. Italy: Individual and Collective Responsibility for the Lethal Use of State Force
Sara Prandi

La tutela penale nell'uso dei chatbots per il supporto psicologico. Il contenuto del dovere di diligenza 224
La tutela penal en el uso de chatbots para el apoyo psicológico: el contenido del deber de diligencia
Criminal Law Protection in the Use of Chatbots for Psychological Support: Defining the Standard of Care
Federico Rizzolo

Attualità e crisi della giustizia penale internazionale

Actualidad y crisis de la justicia penal internacional

International Criminal Justice: Current Developments and Crisis

1 **Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive**
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello

5 **Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa**
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini

27 **La nozione di "fatto" nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale**
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of "Act" in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone

42 **La crisi dell'effettività dello Statuto di Roma: l'inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali**
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

Attualità e crisi della giustizia penale internazionale

Actualidad y crisis de la justicia penal internacional

International Criminal Justice: Current Developments and Crisis

52 **La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale**
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo

66 **Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale**
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci

76 **Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinnanzi alla CPI**
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne

96 **Le decisioni su *jurisdiction e admissibility of the case* dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione**
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

Attualità e crisi della giustizia penale internazionale

Actualidad y crisis de la justicia penal internacional

International Criminal Justice: Current Developments and Crisis

112 **L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi**
La inclusión del crimen de hambruna (*starvation*) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi

131 **La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto?**
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio

142 **Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale**
¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal
The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri

160 **La *Corporate Restorative Justice* nel prisma delle macro-offese all'ambiente**
La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales
Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello Statuto di Roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi

*La inclusión del crimen de hambruna (*starvation*) en los conflictos armados no internacionales en el Estatuto de Roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis*

The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios

Riccardo Orlandi
Dottore di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
r.orlandi@penalistidimpresa.it

Corte penale internazionale, Statuto di Roma, Conflitto armato

Corte penal internacional, Estatuto de roma, Conflicto armado

International Criminal Court, Rome Statute, Armed Conflict

Abstracts

Il contributo analizza l'estensione del crimine di riduzione alla fame dei civili ai conflitti armati non internazionali, operata dall'emendamento allo Statuto di Roma del 2019. Dopo aver ricostruito il divieto sancito dal diritto internazionale umanitario e le ragioni dell'originaria esclusione della fattispecie dai conflitti interni, vengono esaminati i rapporti con gli altri crimini internazionali, anche a fronte degli attuali scenari di guerra. Lo studio, poi, esamina i profili strutturali della nuova fattispecie, in relazione a quella già vigente per i conflitti tra Stati, con le connesse difficoltà probatorie. Pur segnando un progresso di assoluto rilievo, l'effettiva portata del nuovo crimine resta affidata all'interpretazione della Corte penale internazionale e alla sua capacità di darvi applicazione nel rispetto del principio di legalità.

El presente trabajo analiza la extensión del crimen de hacer padecer hambre a la población civil a los conflictos armados no internacionales, introducida mediante la enmienda al Estatuto de Roma de 2019. Tras reconstruir la prohibición establecida por el derecho internacional humanitario y las razones de la exclusión originaria de esta figura delictiva respecto de los conflictos internos, se examinan sus relaciones con otros crímenes internacionales, también a la luz de los actuales escenarios bélicos. A continuación, el estudio analiza los elementos estructurales de la nueva figura delictiva, en relación con la ya vigente para los conflictos entre Estados, así como las dificultades probatorias asociadas. Aunque la enmienda constituye un avance de especial relevancia, el alcance efectivo del nuevo crimen sigue dependiendo de la interpretación de la Corte Penal Internacional y de su capacidad para aplicarlo con pleno respeto del principio de legalidad.

This article examines how the 2019 amendment to the Rome Statute extended the crime of starvation of civilians to non-international armed conflicts. It first sets out the prohibition established under international humanitarian law and the reasons why the offence was originally left out of internal conflicts. It then looks at how the crime relates to other international crimes, also in light of today's armed conflicts. The study goes on to consider the structural features of the new offence, comparing it with the one already in force for international armed conflicts, along with the evidentiary difficulties it raises. Although the amendment marks a significant step forward, the actual scope of the new crime will depend on how the International Criminal Court interprets it, and on whether it can be applied in line with the principle of legality.

Sommario

1. Dall'assedio alla carestia: continuità storiche dell'uso della fame come strumento di guerra – 2. Il divieto di affamare i civili tra diritto umanitario e responsabilità (penale) individuale – 3. La punizione delle violazioni dei diritti umani con sanzioni penali nei conflitti armati non internazionali – 4. Svista o scelta politica? L'enigma dell'esclusione del crimine di affamamento nei conflitti armati non internazionali dallo Statuto di Roma – 5. I rapporti tra il crimine di affamamento nei conflitti interni e gli altri crimini internazionali – 6. L'*actus reus* del nuovo crimine di affamamento. La definizione di "metodo di guerra" – 7. La *mens rea* del crimine internazionale e le possibili difficoltà probatorie – 8. La "complessità" dell'affamamento nei conflitti interni tra chiarezza del divieto e possibili incertezze applicative. Osservazioni (non) conclusive

1. Dall'assedio alla carestia: continuità storiche dell'uso della fame come strumento di guerra.

La fame è probabilmente uno dei più antichi strumenti di guerra e, ciononostante, è stato uno degli ultimi ad aver trovato posto nell'elenco dei crimini di guerra, almeno in relazione ai conflitti armati interni, che però sono i più diffusi. Dall'antichità fino ai nostri giorni, il controllo del cibo e delle risorse alimentari è stato impiegato come mezzo per piegare eserciti, paesi e intere popolazioni. Pur cambiando le forme con cui la fame viene realizzata in concreto dai belligeranti, la sua funzione resta ovviamente la stessa.

Nelle società antiche e medievali, l'assedio rappresentava la forma più utilizzata per fare guerra attraverso l'affamamento e circondare una città significava interrompere i rifornimenti e costringere l'esercito nemico alla resa senza la necessità di compiere un assalto. Con l'età moderna, l'arma della fame si estende oltre le mura delle città: la guerra diventa un fenomeno territoriale esteso, e la distruzione dei raccolti, il saccheggio delle campagne e i blocchi commerciali diventano strumenti di attacco assai frequenti. Il controllo delle vie di approvvigionamento va poi intrecciandosi anche con il controllo economico, perché affamare il nemico significa indebolirne la capacità di reazione militare e produttiva e quindi indirettamente anche la stabilità politica[1].

Il Novecento segna una svolta ulteriore[2]. Dall'assedio di Leningrado alla carestia del Biafra, dalle politiche di terra bruciata in Etiopia negli anni Ottanta durante la guerra civile fino alle più recenti crisi in Siria, in Sudan, nello Yemen occidentale e nella Striscia di Gaza (un affamamento prodotto mediante l'ostruzione degli aiuti)[3], la privazione del cibo è (è stata) impiegata come strumento di pressione militare, di punizione collettiva o di controllo politico[4]. La differenza principale è che oggi queste strategie vengono spesso negate o presentate come conseguenze inevitabili, anche da parte degli stessi governi, nonostante il loro carattere deliberato sia assolutamente evidente[5].

In numerosi scenari contemporanei – e in particolare in quelli segnati da conflitti armati non internazionali – i civili sperimentano livelli di denutrizione che non possono essere relegati a meri effetti collaterali delle ostilità, ma che si presentano, piuttosto, come l'esito diretto di strategie militari o di dinamiche di controllo idonee a incidere in modo significativo sull'accesso ai beni essenziali per la sopravvivenza[6].

Le guerre civili, caratterizzate da una frammentazione del potere, da blocchi umanitari e dalla distruzione sistematica delle infrastrutture agricole, sono oggi all'origine delle crisi alimentari globali: secondo le stime delle agenzie ONU, la stragrande maggioranza delle situazioni di fame acuta nel mondo è direttamente riconducibile a contesti di conflitto interno[7].

Ebbene, alla luce di questo drammatico scenario, parte della dottrina internazionalistica ha individuato proprio nella riduzione alla fame una delle violazioni più diffuse e al contempo meno perseguite, segnalando una consistente distanza tra la gravità del fenomeno e la sua

[1] Per un quadro storico, v. Balestracci (2021), pp. 149 ss.
[2] Sen (1981); Collingham (2012).
[3] Ashour *et al.* (2025), p. 2044.
[4] de Waal (2017).
[5] Marcus (2003), p. 245 ss.; DeFalco (2017), pp. 1113 ss.
[6] Macrae e Zwi (1994), pp. 6 ss., 11 ss. e 50 ss.
[7] Food and Agriculture Organization of the United Nations - The World Food Programme, *Monitoring food security in food crisis countries and territories with conflict situations. A joint FAO/WFP update for the members of the United Nations Security Council, April 2023*, Iss. 12, Roma, 2023.

marginalità nella prassi giudiziaria internazionale (verso gli Stati e verso gli individui)[8].

Tale distanza è resa ancora più evidente dal fatto che, nonostante la storica Risoluzione 2417 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia riconosciuto nel 2018 il nesso strutturale tra conflitto e fame e abbia condannato l'uso della privazione alimentare come arma di guerra[9], la responsabilità individuale per tali condotte continua a essere raramente accertata e perseguita[10].

Sul piano etico-morale, il rifiuto dell'uso della fame come metodo di guerra è consolidato da tempo. Numerosi strumenti del diritto internazionale umanitario, come si avrà modo di vedere, vietano espressamente tale pratica, riconoscendone la natura intrinsecamente disumana e la sua radicale incompatibilità con la protezione dei civili.

E tuttavia, la traduzione di questo divieto in una fattispecie penale internazionale effettivamente operativa è stata lenta e frammentaria, e solo di recente si è riaperto il dibattito sulla necessità di rafforzare gli strumenti repressivi e di colmare le lacune normative. Inoltre, la risoluzione 2417/2018 si fonda ancora su una concezione tradizionale del rapporto tra sovranità statale e assistenza umanitaria: di norma, infatti, è richiesto il consenso dello Stato affinché gli aiuti possano essere forniti alla popolazione[11].

2. Il divieto di affamare i civili tra diritto umanitario e responsabilità (penale) individuale.

Fino al Secondo conflitto mondiale, il diritto internazionale umanitario offriva un quadro estremamente povero di disposizioni finalizzate a vietare la fame dei civili come strumento di conduzione delle ostilità. Solo nel dopoguerra, parallelamente alla progressiva emersione di una più compiuta idea di protezione della popolazione civile, iniziarono a comparire nei trattati alcune norme che, seppur in modo ancora episodico, miravano a garantire ai civili l'accesso ai mezzi di sussistenza durante i conflitti armati[12].

Fino al 1977, tuttavia, il divieto di affamare deliberatamente i civili rimaneva affidato a pochi e sparsi riferimenti contenuti nella IV Convenzione di Ginevra, i quali – combinati con i principi generali del diritto umanitario – potevano al più attenuare gli effetti più gravi della privazione degli alimenti, senza però configurare un espresso divieto di portata generale[13].

Non sorprende, dunque, che durante i lavori preparatori dei Protocolli addizionali si sia manifestato un certo disagio circa l'opportunità di estendere tale divieto anche ai conflitti armati non internazionali, ambito tradizionalmente percepito come particolarmente sensibile rispetto alla sovranità statale. La tensione raggiunse il suo apice durante la negoziazione del Protocollo II, quando il progetto dell'art. 27 (poi divenuto l'attuale art. 14) rischiò seriamente di essere espunto dal testo, salvo poi essere mantenuto grazie al riconoscimento del suo carattere eminentemente umanitario[14].

Con l'adozione dei Protocolli, il divieto di affamare i civili venne finalmente formulato in modo chiaro sia per i conflitti internazionali (art. 54, PA I) sia per quelli non internazionali (art. 14, PA II). Quest'ultimo, in particolare, vieta espressamente la fame dei civili come metodo di combattimento e proibisce, a tal fine, di attaccare, distruggere, rimuovere o rendere inutilizzabili le cose indispensabili alla loro sopravvivenza, menzionando le derrate alimentari, le aree agricole, i raccolti, il bestiame, gli impianti idrici e le opere di irrigazione[15].

Benché il Protocollo II si applichi solo ai conflitti armati non internazionali (*Non-International Armed Conflicts*, *NIACs*) che soddisfano i requisiti restrittivi dell'art. 1 dello stesso Protocollo, la sua ampia ratifica – oggi pari a 168 Stati – testimonia la diffusione del divieto anche sul piano convenzionale. Inoltre, per quei conflitti che sfuggono al campo di applicazione dei trattati – come quelli tra gruppi armati non statali o quelli transnazionali tra Stati e

[8] Cfr. Hutter (2015), pp. 167 ss., 181 ss. e 245 ss.; Jordash *et al.* (2019), pp. 849 ss.; Akande e Gillard (2019), pp. 753 ss.; Fornari (2022), pp. 79 ss.
[9] Zappalà (2019), pp. 881 ss.
[10] Conley *et al.* (2022), pp. 71 ss.
[11] Lattanzi (1997), *passim*; Spieker (2011), pp. 7 ss.
[12] Pictet (1958), pp. 177 ss.; Pejic (2001), pp. 1097 ss.
[13] Sul punto, v. Mudge (1970), pp. 228 ss.; Sandoz *et al.* (1987), pp. 613 ss.
[14] Kalshoven (1978), pp. 107 ss.
[15] Sassòli (2009), p. 111 ss.; Solf (1986), pp. 117 ss.

attori non statali operanti al di fuori del territorio statale – la prassi contemporanea e l'*opinio iuris* forniscono un fondamento solido per ritenere che il divieto abbia ormai acquisito natura consuetudinaria[16].

A differenza del 1977, il divieto è oggi ampiamente recepito anche nei manuali militari, spesso applicabili anche ai conflitti armati interni[17].

Parallelamente al divieto diretto di affamare i civili, il diritto internazionale umanitario contemporaneo impone un obbligo positivo – altrettanto consolidato – di consentire il passaggio tempestivo e senza ostacoli degli aiuti umanitari destinati alla popolazione civile.

Tale obbligo, come noto, trova fondamento tanto nel diritto pattizio quanto nel diritto consuetudinario.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha infatti rilevato che, sin dagli anni Novanta, esiste una prassi consolidata secondo cui tutte le parti in conflitto, siano esse statali o non statali, sono giuridicamente tenute a permettere il transito degli aiuti umanitari sia nei conflitti armati internazionali sia in quelli non internazionali. Questa conclusione è riflessa nelle Regole 55 e 56, che sanciscono rispettivamente il diritto di accesso agli aiuti umanitari per i civili bisognosi e la libertà di movimento del personale umanitario[18].

In linea con le disposizioni pattizie, la regola consuetudinaria impone a tutte le parti di consentire e facilitare il passaggio rapido e senza impedimenti degli aiuti umanitari, purché essi siano di carattere imparziale e distribuiti senza discriminazioni. In questo senso, il divieto di affamare i civili e l'obbligo di consentire gli aiuti rappresentano due facce della stessa medaglia, funzionali alla protezione della popolazione civile nei contesti di ostilità.

Accanto alla dimensione internazionale-consuetudinaria del divieto, occorre interrogarsi sulla sua eventuale rilevanza penale.

La questione non è meramente teorica: sebbene permanga un dibattito circa la necessità che i crimini previsti dallo Statuto di Roma riflettano divieti già consolidati nel diritto internazionale consuetudinario, è evidente che proprio la natura consuetudinaria di un divieto assume un peso significativo quando si discute dell'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice oppure di una nuova sotto-fattispecie nell'ambito dello Statuto.

A conferma di ciò, numerosi Stati, successivamente all'adozione e all'entrata in vigore dello Statuto di Roma, hanno introdotto nei propri codici penali il reato di affamamento come metodo di guerra e quello di impedimento doloso degli aiuti umanitari, applicabili indipendentemente dalla natura del conflitto[19]. Il fatto che tali legislazioni nazionali vadano oltre l'ambito applicativo dello Statuto dimostra che il divieto in discorso ha ormai una portata più ampia della sola disciplina pattizia.

Ulteriori elementi a sostegno dell'illiceità dell'impedimento degli aiuti si rinvengono in diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza: nella Risoluzione 787 (1992), relativa al conflitto in Bosnia-Erzegovina, il Consiglio condannò l'impedimento deliberato della consegna degli aiuti umanitari alla popolazione civile; analoga decisione fu adottata nella Risoluzione 794 (1992) sul conflitto in Somalia, dove il Consiglio condannò l'impedimento deliberato della consegna di cibo e medicinali essenziali alla sopravvivenza della popolazione civile.

3. La punizione delle violazioni dei diritti umani con sanzioni penali nei conflitti armati non internazionali.

Prima di ripercorrere le tappe che hanno condotto, non senza incertezze, alla proposta di introduzione del crimine di affamamento anche nei conflitti armati non internazionali, è opportuno soffermarsi brevemente sulla cornice generale entro cui si colloca l'intera vicenda.

Il fatto che il divieto di affamare i civili abbia ormai acquisito, come si è detto, una solida base tanto pattizia quanto consuetudinaria non basta, di per sé, a spiegare per quali vie e a quali

[16] Roberts e Sivakumaran (2012), pp. 107 ss.
[17] Il divieto di utilizzare la fame della popolazione civile come metodo di guerra è oggi ampiamente riconosciuto nella prassi statale. Esso compare in numerosi manuali militari, tra cui quelli di Australia, Canada, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Sudafrica, Spagna, Svizzera, Svezia, Argentina, Colombia, Croazia, Georgia, Kenya, Nigeria, Filippine, Serbia e Slovenia (*ICRC - Customary International Humanitarian Law Database, III. Military Manuals*).
[18] Più ampiamente, v. Henckaerts e Doswald-Beck (2005), pp. 186 ss.
[19] Svizzera (art. 264g, n. 1, c), art. 112c, n. 1, c) Codice penale militare), Germania (§11, 1), 5) *Völkerstrafgesetzbuch*), Spagna (art. 612, n. 8 *Código penal*), Portogallo (art. 11, f) Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho) criminalizzano espressamente l'uso della fame come metodo di guerra.

condizioni la sua violazione possa tradursi in responsabilità penale individuale, specie quando il conflitto non travalica i confini di uno Stato.

Occorre dunque richiamare, sia pure sinteticamente, i criteri generali in base ai quali il diritto penale internazionale seleziona, tra le molteplici violazioni dei diritti umani, quelle suscettibili di assumere rilevanza penale, e la parabola che ha condotto tali criteri a estendersi anche ai conflitti armati interni. Solo alla luce di questa cornice risulta pienamente comprensibile la vicenda, altrimenti singolare, dell'esclusione e della successiva reintroduzione, ancora non definitiva, del crimine di affamamento nei *NIACs* dallo Statuto della Corte penale internazionale[20].

Il diritto internazionale umanitario è un corpo molto ampio e variegato di norme, che include anche regole di natura squisitamente tecnica e per questo motivo non a tutte le sue violazioni consegue una risposta penale. Capire quali, tra queste norme, abbiano davvero un peso (anche) "penalistico" è precisamente il compito del c.d. diritto dei crimini di guerra.

È necessario, innanzitutto, partire dal fatto che i crimini di guerra non funzionano come i crimini contro l'umanità o il crimine di genocidio. Questi ultimi due poggiano su fattispecie autonome, costruite direttamente a livello internazionale, che non hanno bisogno di appoggiarsi a nessun'altra norma per la loro esistenza e applicazione. I crimini di guerra, invece, nascono sempre da un'altra fonte e cioè dalla violazione di una regola del diritto internazionale umanitario, sia essa di origine consuetudinaria o pattizia. È solo dopo che questa regola viene violata che scatta, in base al diritto consuetudinario o ai trattati internazionali, la punibilità (individuale) dell'autore. Ecco perché si può dire che, rispetto al diritto internazionale umanitario, la sanzione penale gioca un ruolo accessorio e non autonomo[21].

A questo punto sorge la domanda più delicata: quali norme del diritto internazionale umanitario, se violate, fanno scattare la responsabilità penale? Non si possiede, a oggi, una codificazione internazionale organica dei crimini di guerra. Il riferimento più solido resta comunque l'art. 8(2) dello Statuto di Roma, che elenca le principali fattispecie riconosciute in questa materia e che a sua volta si rifà a contenuti già presenti nel diritto consuetudinario.

Un passaggio cruciale in questa ricostruzione è la sentenza Tadić, pronunciata nel 1995 dal Tribunale penale internazionale *ad hoc* per l'ex-Jugoslavia. Al Tribunale fu chiesto di chiarire se le violazioni del diritto umanitario potessero essere punite anche sulla sola base del diritto consuetudinario, senza la previa esistenza di un trattato. La Camera d'appello individuò allora i criteri necessari perché una norma umanitaria potesse rientrare nel concetto di crimine di guerra, e quindi essere effettivamente perseguibile[22].

Il primo criterio è che la condotta contestata vìoli realmente una regola del diritto umanitario. Questa prima precisazione, apparentemente scontata, mette proprio in luce lo stretto legame tra i crimini di guerra e il diritto umanitario. Non ci si trova davanti a una disciplina che, pur ispirandosi al diritto umanitario, se ne stacca e vive di vita propria; al contrario, si resta dentro un rapporto di accessorietà, per cui ogni fattispecie di crimine di guerra va letta e interpretata sempre alla luce dei principi umanitari che la sorreggono[23].

Il secondo criterio riguarda la gravità e cioè solo le violazioni serie del diritto umanitario diventano crimini di guerra. Stabilire però la soglia della punibilità non è questione semplice. In generale, quando è presente un danno grave all'integrità fisica o un pericolo concreto per la vita stessa della persona si è evidentemente di fronte a una violazione seria, paragonabile a quelle già qualificate come gravi dalle Convenzioni di Ginevra[24]. Le cose si complicano quando la condotta, presa isolatamente, non mette direttamente a rischio un bene giuridico individuale[25].

Il terzo criterio è che la norma violata imponga obblighi di condotta precisi ai singoli individui, non soltanto agli Stati. È vero che buona parte del diritto umanitario si rivolge in prima battuta agli Stati; questo però non esclude che un individuo, quando agisce per conto dello Stato – il quale resta vincolato agli accordi internazionali sottoscritti – possa violare direttamente quelle stesse regole, e risponderne personalmente[26].

[20] Su questi sviluppi, v. Meron (1998b), pp. 462 ss.
[21] Cfr. Henckaerts e Doswald-Beck (2005), pp. 572 ss.
[22] International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Duško Tadić*, Case No. IT-94-1-AR72, *Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, 2 October 1995, §§ 94-143.
[23] Werle (2009), p. 388.
[24] Meron (1998a), pp. 18 ss.
[25] Henckaerts e Doswald-Beck (2005), pp. 569-570.
[26] Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. Bonafè (2009), pp. 221 ss.; Nollkaemper (2003), pp. 615 ss.; Sassòli (2002), p. 401; Darcy

A questa delicata sistematica dei crimini di guerra e al rapporto tra questi e la tutela dei diritti umani nei conflitti si deve aggiungere l'ulteriore tema, storicamente molto controverso, della punizione dei crimini in parola nel contesto dei conflitti armati non internazionali, delle guerre civili.

Per lungo tempo questi conflitti sono stati considerati come questioni puramente interne agli Stati, protette dal principio di non ingerenza. Il Protocollo II ha ampliato parzialmente la tutela in questo ambito, ma le sue disposizioni restano comunque più scarne e limitate rispetto a quelle del Protocollo I. Non stupisce, allora, che per molto tempo la comunità internazionale abbia negato la possibilità di punire violazioni umanitarie commesse durante conflitti interni: ancora nel marzo 1993 il Comitato internazionale della Croce Rossa, commentando lo Statuto del Tribunale per l'ex-Jugoslavia, sosteneva che il concetto di crimine di guerra dovesse restare confinato ai soli conflitti internazionali: «*[the ICRC] underline the fact that according to international humanitarian law as it stands today, the notion of war crimes is limited to situations of international armed conflict*»[27].

La svolta arrivò nel 1994 con l'istituzione del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR), chiamato a occuparsi di un conflitto che, di internazionale, aveva all'evidenza ben poco: il genocidio delle persone di etnia Tutsi fu infatti perpetrato da cittadini ruandesi contro altri ruandesi, all'interno (sostanzialmente) dei confini dello Stato africano. Questo, però, non impedì di qualificare quei fatti come genocidio o come crimini contro l'umanità, dato che per queste due categorie non è mai richiesto alcun collegamento con un conflitto internazionale. Lo Statuto dell'ICTR, in più, autorizzò anche la punizione delle violazioni umanitarie vere e proprie, sia perché più agevoli da provare, sia per evitare che restassero zone grigie prive di tutela[28].

Ma fu soprattutto la sentenza Tadić a segnare ancora un punto di svolta.

Da un lato, il Tribunale (*Appeal Chamber*) estese ai conflitti interni alcune regole umanitarie di origine consuetudinaria pensate originariamente solo per i conflitti internazionali: il divieto di uccidere a tradimento, il divieto di colpire la popolazione civile, il divieto di impiegare certe tipologie di armi. A sostegno di questa lettura, i giudici richiamarono la disciplina di diversi ordinamenti nazionali, già orientata nello stesso senso, e misero al centro il tema della tutela delle vittime: se un comportamento disumano è vietato in un conflitto internazionale, non si vede perché dovrebbe diventare tollerabile solo perché ci si trova in una guerra civile[29].

Il Tribunale, inoltre, affermò che anche le violazioni umanitarie commesse nei conflitti interni possono essere punite in base al diritto consuetudinario. I giudici fondarono questa conclusione sulla gravità delle condotte e richiamarono espressamente i Principi di Norimberga: sono gli individui, non gli Stati, a rispondere dei crimini internazionali; ed è solo punendo i responsabili che il diritto internazionale può davvero funzionare, invece di restare sostanzialmente "lettera morta"[30].

Lo Statuto di Roma recepisce questa evoluzione. Da un lato, l'art. 8(2)(c) punisce le violazioni dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, chiamato anche "Convenzione in miniatura", che individua gli *standard* minimi di tutela nell'ambito dei *NIACs*, con particolare riguardo ai contesti di guerra civile; l'articolo 8(2)(e) completa il quadro aggiungendo altre fattispecie a tutela dell'individuo, ispirate soprattutto ai contenuti del II Protocollo aggiuntivo. Guardando alle scelte compiute dallo Statuto – coerenti, peraltro, con le soluzioni già affermate dal diritto consuetudinario – si può dire che la protezione garantita agli individui nei conflitti interni sia ormai paragonabile a quella prevista per i conflitti internazionali.

In definitiva, anche nei conflitti armati non internazionali la violazione del diritto umanitario può fondare una responsabilità penale, sulla base del diritto consuetudinario. Resta però un ambito (oggi, in parte) più ristretto rispetto ai conflitti internazionali, perché non tutte le regole umanitarie sono estese anche ai conflitti interni. Stabilire quali norme si applichino, e a quale tipo di conflitto, è una valutazione che va condotta caso per caso, guardando alla singola fattispecie concreta.

(2014), pp. 243 ss.

[27] International Committee of The Red Cross - ICRC, *Preliminary Remarks on the Setting-up of an International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia*, DDM/JUR/442b, 25 March 1993, par. 4.

[28] Meron (1995), pp. 554 ss.

[29] ICTY, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Duško Tadić*, 2 October 1995, cit., §§ 120 ss.

[30] ICTY, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Duško Tadić*, 2 October 1995, cit., §§ 128 ss.

4. Svista o scelta politica? L'enigma dell'esclusione del crimine di affamamento nei conflitti armati non internazionali dallo Statuto di Roma.

Alla luce dell'ormai consolidata configurazione del divieto di affamare i civili nei conflitti armati non internazionali quale norma di diritto internazionale consuetudinario – risultato di un processo graduale che ha visto convergere prassi statale e progressiva estensione delle garanzie umanitarie ai contesti interni –, desta allora non poca sorpresa che una disposizione volta a criminalizzare tale condotta come crimine di guerra nei *NIACs* non sia stata inclusa nel testo originario dello Statuto di Roma.

La sorpresa aumenta se si considera che, già nella fase preparatoria, non mancavano segnali in direzione opposta: nel 1997, il Comitato preparatorio aveva elaborato una bozza che contemplava espressamente la *starvation of civilians* come crimine in tutte le tipologie di conflitto; e una proposta congiunta di Svizzera e Nuova Zelanda – fondata su un precedente *working paper* del CICR – includeva il riferimento anche per i conflitti armati non internazionali[31].

Da questo momento in avanti, tuttavia, il percorso seguito dalla disposizione si fa incerto e difficilmente ricostruibile: la "scomparsa" del riferimento al crimine di *starvation* nei *NIACs* non trova una spiegazione univoca nei lavori della Conferenza di Roma, tanto da indurre alcuni *scholars* a ipotizzare che la mancata inclusione sia stata addirittura il frutto di una mera svista redazionale[32].

Una lettura più attenta delle dinamiche negoziali, però, suggerisce un quadro più articolato. È stato osservato, infatti, come l'inclusione del crimine di affamamento nel solo ambito dei conflitti internazionali avesse già generato forti contrasti tra le delegazioni, preoccupate che la criminalizzazione di condotte legate alla gestione degli approvvigionamenti potesse interferire con prerogative militari o con misure di sicurezza interne. In un simile contesto, allora, l'estensione della fattispecie ai conflitti armati non internazionali – nonostante il divieto fosse già espressamente sancito, come detto, dall'art. 14 del II Protocollo aggiuntivo del 1977 – risultò sostanzialmente "impossibile", a causa della difficoltà di conciliare le esigenze di tutela umanitaria e le resistenze legate alla sovranità statuale[33].

La Conferenza di Roma, infatti, si svolgeva in un contesto nel quale numerosi Stati – in particolare quelli reduci da conflitti interni o caratterizzati da tensioni etniche e secessioniste – guardavano con estrema diffidenza a qualsiasi estensione della giurisdizione penale internazionale a condotte commesse (esclusivamente) all'interno del proprio territorio.

L'idea che la costituenda Corte penale internazionale (CPI) potesse sindacare decisioni legate a politiche o a misure di vario genere interne veniva percepita come un mandato "in bianco" per una profonda intromissione in ambiti generalmente riservati alla sovranità degli Stati, soprattutto con riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico, in senso lato. La criminalizzazione della *starvation* nei conflitti interni rischiava, dunque, di essere vista come un'apertura verso un controllo internazionale delle modalità con cui gli Stati affrontavano insurrezioni armate o comunque situazioni di crisi o financo di guerra civile[34].

Dopo un percorso molto travagliato, finalmente, il 6 dicembre 2019, l'Assemblea degli Stati Parte ha adottato all'unanimità l'emendamento proposto dalla Confederazione svizzera, riconoscendo la fame intenzionale di civili come crimine di guerra anche nei conflitti interni[35].

[31] United Nations Preparatory Committee, *Draft Statute for the International Criminal Court* (1997), UN Doc. A/CONF.183/2/Add.1 (14.04.1998); United Nations Preparatory Committee, *Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court* (1997), UN Doc. A/CONF.183/2 (1998); Swiss-New Zealand Joint Proposal (1997), UN Doc A/AC.249/1997/WG.1/DP.2, War Crimes, *Proposal submitted by Switzerland and New Zealand on war crimes in non-international armed conflicts*, in *UN Preparatory Committee - Compilation of Proposals*, 1997.

[32] Cottier e Richard (2016), p. 510, nt. 1226.

[33] D'Alessandra e Gillett (2019), pp. 815 ss.

[34] von Hebel e Robinson (1999), pp. 79 ss. Osserva Cornacchia (2009), pag. 257: «Se la tradizione ravvisa nello stato di eccezione una sorta di "*rechtsfreier Raum*" rispetto alla possibilità di un intervento penale, per la supposta inapplicabilità dei parametri ordinari di responsabilità a situazioni contrassegnate da straordinarietà e soprattutto per esigenze connesse alla salvaguardia dello stato e delle sue istituzioni di fronte all'emergenza, con riguardo al modello di giustizia internazionale penale emerso a cavallo tra i due millenni lo stato di eccezione diviene – forse per la prima volta in modo compiuto – oggetto di giudizio, ma da parte di una giustizia che ormai prescinde dalla cornice e dai limiti della statualità, ogni volta che esso si traduca in violazioni talmente devastanti dei diritti umani da delegittimare lo stesso presidio invalicabile delle sovranità».

[35] Statute of Rome - Assembly of States Parties, *Report of the Eighteenth Session* (ICC-ASP/18/20), 7 December 2019, Resolution ICC-ASP/18/Res.5 (2019), *Resolution on amendments to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court* (6 December 2019); Swiss

L'intervento, pur tardivo, ha colmato una lacuna che per oltre vent'anni aveva lasciato priva di copertura penale-internazionale una delle violazioni più gravi e più frequentemente documentate nei *NIACs* contemporanei. Il testo dell'emendamento, che aggiunge un nuovo sottoparagrafo all'art. 8(2)(e) dello Statuto, è il seguente: «*intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supplies*».

Tuttavia, ai sensi dell'art. 121, comma 5, dello Statuto, l'emendamento entrerà in vigore solo per gli Stati Parte che lo ratificheranno (attualmente circa 24, Italia, per il momento, esclusa), e un anno dopo la ratifica[36].

5. I rapporti tra il crimine di affamamento nei conflitti interni e gli altri crimini internazionali.

L'interrogativo se le condotte riconducibili all'affamamento dei civili nei conflitti armati non internazionali possano già essere perseguite sulla base delle disposizioni vigenti dello Statuto di Roma rappresenta il banco di prova della reale necessità dell'emendamento svizzero e, più in generale, della capacità del diritto penale internazionale di adattarsi alle forme contemporanee di violenza armata, nelle quali la linea di discrimine tra attacchi diretti, più tradizionali, forme di coercizione indiretta e "manipolazione" degli aiuti umanitari tende ad essere sempre più incerta e sfumata.

In linea di principio, le azioni di affamamento potrebbero essere ricondotte a diverse fattispecie già previste dallo Statuto, tra cui l'art. 8(2)(e)(i) (attacchi diretti contro la popolazione civile), alcune ipotesi di crimini contro l'umanità di cui all'art. 7(1)(a), (b), (h) e (k), o persino l'art. 6 sul genocidio[37].

Per quanto riguarda l'art. 8(2)(e)(i), è vero che la disposizione potrebbe, almeno in astratto, coprire i casi in cui la fame sia inflitta mediante atti di violenza diretti contro la popolazione civile. Essa, però, non contempla una dimensione essenziale del fenomeno della riduzione alla fame, ossia l'ostacolo deliberato al passaggio di beni umanitari e di soccorso[38]. La fame come metodo di guerra non si manifesta soltanto attraverso attacchi contro derrate alimentari o infrastrutture idriche, ma anche – e sempre più spesso – attraverso strategie di blocco degli aiuti umanitari o addirittura di assedio. Queste condotte, pur potendo avere effetti devastanti sulla sopravvivenza della popolazione civile, non rientrano nella nozione di "attacco" richiesta dall'art. 8(2)(e)(i), lasciando così scoperta una parte importante delle pratiche di guerra attraverso la fame[39]. La norma, insomma, è calibrata su un paradigma di violenza diretta che non riflette più le caratteristiche attuali dei conflitti interni, nei quali la privazione dei beni di prima necessità opera spesso come strumento di pressione politico-militare.

L'art. 6 sul genocidio, dal canto suo, presenta limiti ancora più evidenti: la disposizione si applica esclusivamente ai gruppi protetti dalla definizione convenzionale di genocidio e richiede un dolo specifico – l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso – che costituisce un coefficiente soggettivo molto diverso e molto più elevato rispetto a quello richiesto per i crimini di guerra[40]. La fame può certamente essere utilizzata come strumento genocidario, ma nella maggior parte dei casi essa viene impiegata

Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), *Swiss initiative: intentional starvation of civilians in civil wars is now a war crime*, Press Release, Bern, 6 December 2019.

[36] Global Rights Compliance, *Mobilising Ratification of the Rome Statute Starvation Amendment*, *https://globalrightscompliance.org/project/mobilising-ratification-of-the-rome-statute-starvation-amendment*.

[37] Cottier e Richard (2016), pp. 508 ss.

[38] International Criminal Court - ICC, Trial Chamber VI, *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, Judgment ICC-01/04-02/06-2359, 8 July 2019, Situation in the Democratic Republic of the Congo.

[39] Ciò non toglie che gli atti qualificabili come crimine di guerra di fame ai sensi dell'art. 8(2)(b)(xxv) dello Statuto di Roma possano, al contempo, integrare ulteriori fattispecie di crimini di guerra rientranti nella giurisdizione della Corte penale internazionale. La distruzione di derrate alimentari o di infrastrutture indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile può, ad esempio, configurare un attacco illecito contro beni di carattere civile (art. 8(2)(b)(ii)) oppure una distruzione ingiustificata delle proprietà del nemico (art. 8(2)(b)(xiii) e lett. (a)(iv)). Anche la distruzione o il danneggiamento di tali beni, quando derivanti da un attacco altrimenti lecito contro un obiettivo militare, possono integrare il crimine di causazione di danni collaterali eccessivi (art. 8(2)(b)(iv)). Inoltre, potrebbe risultare applicabile la fattispecie di causazione intenzionale di grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute di persone sotto il controllo della parte in conflitto (art. 8(2)(a)(iii)), così come il crimine di deportazione o trasferimento illecito, o di confinamento illegale (art. 8(2)(a)(vii)).

[40] Greenawalt (1999), pp. 2259 ss.; Werle e Jessberger (2020), pp. 334 ss.

come mezzo per punire la popolazione civile, senza però che ricorra l'intento distruttivo richiesto dall'art. 6. Di conseguenza, la fattispecie genocidaria non può essere considerata una risposta adeguata alla generalità delle condotte di affamamento nei *NIACs*, pena un'inammissibile torsione interpretativa del requisito soggettivo.

Le fattispecie di crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 presentano, a loro volta, limiti significativi: l'omicidio *ex* art. 7(1)(a), ad esempio, non copre i casi in cui la fame non conduca effettivamente alla morte dei civili, fissando così una soglia di punibilità molto più alta rispetto a quella del crimine di fame previsto per i conflitti armati internazionali[41].

Anche il crimine di sterminio (art. 7(1)(b)) richiede un livello di gravità e un numero di vittime tali da escludere naturalmente la maggior parte delle situazioni in cui la fame è utilizzata come mezzo di guerra. L'art. 7(1)(h), relativo alla persecuzione, potrebbe teoricamente coprire una "deviazione" discriminatoria di aiuti umanitari, ma richiede un dolo specifico – l'intento discriminatorio – che non coincide (o comunque non è detto che coincida) con l'intenzione di ridurre alla fame i civili[42].

Infine, l'art. 7(1)(k) sugli "altri atti disumani" sembra soffrire una sorta di problema di tipicità: la sua natura residuale e aperta lo rende difficilmente utilizzabile come base legale stabile per perseguire condotte sistematiche di affamamento, soprattutto in un contesto in cui la prevedibilità della sanzione penale internazionale rappresenta un requisito imprescindibile. A ciò si aggiunge un ulteriore ostacolo: affinché un'azione possa essere sussunta nella disposizione di cui all'art. 7, deve far parte necessariamente di un «attacco diffuso o sistematico contro una popolazione civile». Questa soglia di "contesto", sebbene coerente con la logica dei crimini contro l'umanità, esclude una vasta gamma di episodi di affamamento che, pur essendo intenzionali e gravemente lesivi, non raggiungono il livello di diffusione o sistematicità richiesto dal precetto.

Ne deriva, quindi, un quadro frammentato, nel quale la repressione dell'affamamento nei *NIACs* risulta attualmente (fino ad oggi) affidata a norme che, pur potenzialmente applicabili, non sono strutturate per inglobare completamente quelle che sono le specificità di condotte che operano spesso attraverso dinamiche di controllo, di isolamento logistico, di "manipolazione" o comunque attraverso una gestione volutamente opaca delle risorse, più che attraverso forme tradizionali di violenza armata.

Un esempio emblematico della difficoltà di ricondurre le condotte di affamamento dei civili nei *NIACs* entro il perimetro delle fattispecie vigenti dello Statuto è offerto dall'azione penale recentemente intrapresa dal Procuratore della Corte penale internazionale nei confronti del Primo ministro dello Stato di Israele Benjamin Netanyahu e dell'ex-Ministro della difesa Yoav Gallant[43]. Nella richiesta di mandati d'arresto depositata nel maggio 2024, il Procuratore ha contestato, tra gli altri capi d'accusa, l'uso della fame come metodo di guerra nei confronti della popolazione civile di Gaza, qualificando la condotta ai sensi dell'art. 8(2)(b)(xxv) dello Statuto, disposizione applicabile ai soli conflitti armati internazionali. La scelta interpretativa è rivelatrice: pur muovendosi in un contesto la cui qualificazione giuridica del conflitto è alquanto incerta, l'Ufficio del Procuratore ha ritenuto necessario ancorare la contestazione alla norma specifica sullo *starvation* prevista per gli *International Armed Conflicts* (*IACs*), segno evidente dell'insufficienza delle fattispecie applicabili ai *NIACs* per catturare la complessità delle condotte contestate[44].

È noto che la Corte ha già riconosciuto lo Stato di Palestina come "Stato" ai fini dello Statuto (di cui è Parte a tutti gli effetti dal 1° aprile 2015), con la conseguenza che, in linea di principio, le ostilità tra Israele e Palestina potrebbero essere inquadrate senz'altro nel paradigma dei conflitti armati internazionali[45].

Sennonché, la questione si complica sensibilmente se si considera che le condotte oggetto della richiesta di mandato d'arresto si sono svolte nella Striscia di Gaza, territorio che, dal 2007, è sottoposto al controllo effettivo di Hamas, organizzazione politico-militare, che non

[41] Dannenbaum (2022), pp. 681 ss.
[42] Swaak-Goldman (1998), pp. 145 ss.
[43] ICC, *Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine*, Statement, 20 May 2024, *https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state*.
[44] «*On the basis of evidence collected and examined by my Office, I have reasonable grounds to believe that Benjamin NETANYAHU, the Prime Minister of Israel, and Yoav GALLANT, the Minister of Defence of Israel, bear criminal responsibility for the following war crimes and crimes against humanity committed on the territory of the State of Palestine (in the Gaza strip) from at least 8 October 2023: Starvation of civilians as a method of warfare as a war crime contrary to article 8(2)(b)(xxv) of the Statute* […]».
[45] ICC, Pre-Trial Chamber I, ICC-01/18-143, Decision on the Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine, 5 February 2021. V., *contra*, ICC-01/18-143-Anx1, *Judge Péter Kovács' Partly Dissenting Opinion*.

coincide né con lo Stato di Palestina (o comunque con l'Autorità nazionale palestinese, ANP) né con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), e che non possiede una rappresentanza internazionale riconosciuta.

La qualificazione del conflitto come "internazionale", dunque, non riguarda tanto il riconoscimento del carattere statuale della Palestina (aspetto non controverso), ma implica un'operazione interpretativa diversa e ulteriore che attribuisce rilievo determinante al rapporto tra Israele e un'entità territoriale governata da un attore non statale[46], la cui relazione con l'ANP e con il partito Al-Fatah (che operano in Cisgiordania) è tuttora (ed è stata in passato) tutt'altro che pacifica[47].

La qualificazione giuridica delle condotte incriminate, di una gravità estrema e caratterizzate da un impatto sistemico sulla popolazione civile, sembra mettere in luce per l'appunto l'esistenza di un *normative gap*, che gli altri crimini già previsti dallo Statuto di Roma non sono in grado di colmare in modo completo.

6. L'*actus reus* del nuovo crimine di affamamento. La definizione di "metodo di guerra".

L'estensione del crimine di affamamento ai conflitti armati non internazionali impone, sin dal primo sguardo, una riflessione più attenta di quanto l'apparente linearità del testo dell'emendamento lasci presagire.

Il primo nodo riguarda il requisito – comune agli altri crimini di guerra previsti dall'art. 8 dello Statuto di Roma – che la condotta si verifichi "nel contesto di e in connessione con" un conflitto armato non internazionale, e che l'autore sia consapevole delle circostanze di fatto che ne determinano l'esistenza[48].

È significativo, a tale riguardo, che non sia richiesta alcuna consapevolezza della qualificazione giuridica del conflitto[49]: ciò che rileva è la percezione della situazione fattuale di violenza armata[50]. Tuttavia, proprio nei *NIACs*, il carattere "fluido" delle ostilità, la molteplicità degli attori coinvolti (truppe regolari, milizie ecc.) e la sovrapposizione tra violenza politica e criminalità comune rendono spesso arduo stabilire quando la soglia del conflitto armato sia effettivamente superata.

L'elemento oggettivo del crimine è definito in termini ampi[51]: la privazione dei civili dei beni indispensabili alla sopravvivenza, intesa come processo e non come risultato finale. Né il testo dell'emendamento, né la disposizione parallela relativa ai conflitti internazionali, né l'art. 54 del I Protocollo aggiuntivo richiedono che i civili muoiano di fame o raggiungano un livello determinato di sofferenza[52].

Si tratta, dunque, di un reato di mera condotta, per il quale non è richiesto il verificarsi di alcun macro-evento lesivo.

La nozione di «*starvation*» non si esaurisce nella mera privazione di cibo e acqua, ma com-

[46] La qualificazione di un conflitto come interno o internazionale non dipende esclusivamente dal suo perimetro geografico, bensì dal grado di coinvolgimento di soggetti terzi. Anche un conflitto apparentemente circoscritto all'interno di un singolo Stato può assumere natura internazionale quando un altro Stato vi prende parte in modo diretto, oppure quando interviene per mezzo di gruppi armati che operano sotto la sua direzione o il suo controllo. Sul punto si registra un noto contrasto interpretativo tra la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia, emerso nel caso Tadić, in cui il Tribunale per l'ex-Jugoslavia adottò un criterio di attribuzione più ampio, il c.d. *overall control*, rispetto allo *standard* più restrittivo dell'*effective control* elaborato dalla Corte internazionale di giustizia. Tale divergenza non è meramente teorica, poiché incide sulla qualificazione delle ostilità, sull'attribuzione degli atti dei gruppi armati allo Stato che li sostiene e, in ultima analisi, sulla configurabilità di un conflitto armato internazionale anche in contesti che, a prima vista, sembrerebbero rimanere confinati nell'alveo dei conflitti non internazionali. È necessario ricordare, inoltre, che accanto ai conflitti armati puramente interni o puramente internazionali, la prassi conosce situazioni "miste", nelle quali coesistono elementi propri di entrambe le categorie: ad esempio, quando un conflitto interno si intreccia con interventi esterni limitati, oppure quando sul medesimo territorio si sovrappongono ostilità tra gruppi non statali e ostilità tra Stati.

[47] Brown (2010), pp. 35 ss.; Akande (2012), pp. 32 ss.

[48] Wilmshurst (2012), pp. 117 ss.; Ambos (2014), pp. 117 ss.; Werle (2009), pp. 949 ss.

[49] Elements of Crimes, *Article 8(2)(b)(xxv)*, 4.

[50] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Zejnil Delalić et al.*, Case No. IT-96-21-T, Judgment, 16 November 1998; ICTY, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al.*, Case No. IT-96-23-T, Judgment, 12 June 2002.

[51] Catenacci (2003), pp. 55 ss. e *passim*.

[52] Schabas (2010), pp. 188 ss. La proposta avanzata dagli Stati Uniti, che prevedeva di inserire tra gli elementi costitutivi del crimine il requisito secondo cui la condotta dell'imputato dovesse aver causato la morte per fame di una o più persone (cioè un evento, un risultato), non fu accolta dalla Commissione preparatoria.

prende anche la sottrazione di altri beni essenziali alla sopravvivenza. L'art. 8(2)(b)(xxv) dello Statuto CPI esplicita che il divieto di affamare la popolazione civile comprende la privazione di qualsiasi cosa od oggetto indispensabile alla sua sopravvivenza[53]; gli *Elements of Crimes* confermano tale impostazione, richiedendo unicamente che l'autore abbia privato i civili di tali beni[54]. Ulteriore conferma deriva dal fatto che la norma include anche l'ostacolo intenzionale agli aiuti umanitari previsti dalle Convenzioni di Ginevra[55], i quali non si limitano ai generi alimentari ma comprendono anche indumenti, forniture mediche e altri oggetti essenziali[56].

Il diritto internazionale umanitario non fornisce una definizione puntuale della categoria degli «*objects indispensable to the survival of civilians*». Essa comprende certamente i beni essenziali alla sussistenza, quali alimenti e acqua potabile, nonché le infrastrutture necessarie alla loro produzione, raccolta, trasformazione o conservazione, come indicato dall'art. 54, par. 2, del I Protocollo aggiuntivo (aree agricole, colture, bestiame, impianti idrici e opere di irrigazione).

La privazione può derivare da atti commissivi – distruzione di raccolti, attacchi a derrate alimentari, avvelenamento di fonti idriche, ostruzione deliberata dei soccorsi umanitari – ma può anche assumere la forma dell'omissione, quando l'inadempimento di obblighi imposti dal diritto umanitario si traduce nella mancata fornitura di beni essenziali[57].

La possibilità che anche le omissioni integrino il crimine in discorso apre un ulteriore fronte interpretativo: sebbene la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali *ad hoc* abbia riconosciuto che i crimini di guerra possano essere commessi mediante omissione, la Corte penale internazionale non ha ancora affrontato in modo chiaro e sistematico la questione[58].

Il punto centrale è che nello Statuto di Roma manca una clausola generale di incriminazione suppletiva che equipari, a certe condizioni, la condotta criminosa attiva all'omissione. Molte delegazioni, nel corso della stesura dello Statuto della Corte penale espressero perplessità sulla punibilità dei crimini per omissione[59]. Ciononostante, la responsabilità per omissione non è cosa sconosciuta al diritto internazionale convenzionale: l'art. 86, 1° comma, del I Protocollo aggiuntivo sanziona infatti le gravi violazioni delle convenzioni e dei protocolli anche per inazione di fronte ad un obbligo di agire.

Nei *NIACs*, dove gli obblighi delle parti sono meno chiari e più difficili da applicare, stabilire quando un'omissione sia penalmente rilevante richiederà un'analisi particolarmente rigorosa, soprattutto per quanto concerne l'eventuale "estensione" della tipicità dei crimini internazionali[60].

Un ulteriore nodo riguarda il significato della locuzione «*as a method of warfare*»[61]. Secondo un'interpretazione ampia ed estensiva, si considera sufficiente che la fame sia imposta intenzionalmente ai civili durante il conflitto, indipendentemente dal fine perseguito; seguendo, invece, un'interpretazione più restrittiva, si richiede che la fame venga utilizzata per ottenere un vantaggio militare concreto[62]. Quest'ultima lettura, tuttavia, rischierebbe di escludere condotte gravissime – come l'affamamento punitivo della popolazione civile – che, pur non perseguendo un vantaggio tattico immediato, violano in modo manifesto il principio di umanità (c.d. clausola Martens)[63]. Inoltre, una concezione eccessivamente restrittiva renderebbe difficile applicare la norma nei contesti di occupazione o comunque di controllo territoriale prolungato, dove l'assenza di ostilità "attive" non elimina la possibilità che la popolazione sia deliberatamente privata dei mezzi di sussistenza.

Infine, la definizione dei soggetti passivi del crimine introduce ulteriori criticità.

La CPI adotta solitamente una definizione in negativo di "civile", fondata sulla contrap-

[53] Dörmann (2002), pp. 363 ss.
[54] Sulla funzione di questo strumento sul piano interpretativo, v. Donini (2024), pp. 1220 ss.
[55] Bothe (2002), p. 402.
[56] Frank (2001), p. 203.
[57] Su questo aspetto, v. Cottier e Richard (2016), pp. 508 ss.
[58] Per un'analisi dettagliata del tema, v. Duttwiler (2006), pp. 1 ss.
[59] Saland (1999), pp. 189 ss.
[60] In tema di affamamento, l'impedire l'accesso a mezzi di sussistenza della popolazione civile, che provoca la morte per fame di persone civili nel corso di un conflitto armato integra il crimine di cui all'art. 8(2)(b)(xxv) Statuto CPI.
[61] Cassese *et al.* (2011), pp. 138 ss.
[62] Cottier e Richard (2016), p. 518.
[63] Ronzitti (2026), pp. 146 ss. Nulla indica che la Conferenza di Roma volesse escludere dall'ambito del crimine le condotte di affamamento motivate da finalità di pulizia etnica. La clausola "come metodo di guerra" sembra piuttosto volta a riallineare la fattispecie alla nozione consolidata nel diritto umanitario, a distinguerla dagli effetti collaterali non intenzionali della fame in conflitto armato e a chiarire che non si introduce un nuovo obbligo internazionale. Essa ribadisce, inoltre, il necessario nesso con il conflitto e l'irrilevanza di generiche carenze "politiche" nell'attività di approvvigionamento.

posizione al concetto di "combattente"[64]. Ma, nei conflitti contemporanei – segnati da guerre ibride, attori non statali, milizie irregolari, gruppi armati piuttosto fluidi – questa distinzione tradizionale risulta sempre più difficile da applicare[65]. La protezione offerta dall'art. 8(2)(b)(xxv) e anche dalla nuova disposizione, peraltro, non si limita ai civili della parte avversaria, ma si estende a qualsiasi popolazione civile[66].

Nei *NIACs* identificare chi sia effettivamente "civile" può diventare un esercizio complesso, soprattutto quando gli attori armati si confondono con la popolazione locale o quando le comunità sono coinvolte in forme di partecipazione alle ostilità che vanno così a sfumare i confini tra *status* del soggetto e attività svolta in concreto.

Sebbene, in astratto, il tentativo del crimine di affamamento possa ritenersi configurabile, la struttura della fattispecie, incentrata sulla privazione intenzionale di oggetti indispensabili alla sopravvivenza e non su un risultato, fa sì che esso si presenti, nella pratica, come un "macro-tentativo", riferito cioè all'avvio di un'intera condotta di privazione piuttosto che a un singolo atto puntuale[67].

7. La *mens rea* del crimine internazionale e le possibili difficoltà probatorie.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il crimine di affamamento nei conflitti armati non internazionali richiede, in linea di continuità con il testo vigente dell'art. 8(2)(b)(xxv) dello Statuto di Roma, che la condotta sia realizzata intenzionalmente[68]: *intent to starve civilians*.

Tale requisito, comunque, non può essere isolato dal quadro sistematico entro cui si colloca. L'art. 30 dello Statuto, che definisce la regola generale in materia di *mens rea*, impone infatti che l'autore agisca con volontarietà e consapevolezza, distinguendo con precisione tra condotta, circostanze ed evento[69]. Il comma 2 dell'art. 30 chiarisce che l'autore deve volere la condotta e conoscere le circostanze di fatto che la caratterizzano. Quando, però, la definizione del crimine richiede che la condotta produca una determinata conseguenza, l'elemento soggettivo si estende all'evento: l'agente deve agire allo scopo di causarlo, oppure deve quantomeno rappresentarsi come certo o altamente probabile il suo verificarsi[70].

Applicata al crimine di affamamento, la *mens rea* richiede allora che l'autore abbia inteso affamare i civili come metodo di guerra, oppure che abbia agito nella consapevolezza che la privazione dei beni indispensabili alla sopravvivenza fosse una conseguenza praticamente inevitabile della propria condotta[71].

La Corte penale internazionale ha statuito che l'art. 30 dello Statuto di Roma non ammette forme "attenuate" di imputazione soggettiva, escludendo tanto il *dolus eventualis* quanto modelli riconducibili alla *recklessness* di diritto anglosassone. Non è dunque sufficiente che l'agente si rappresenti la privazione di beni di sostentamento come un rischio accettato o come una mera possibilità. La giurisprudenza della CPI ha elaborato, in questo senso, il criterio della "certezza virtuale"[72]. L'intenzione richiesta dalla norma implica infatti che l'autore persegua

[64] ICC, Pre-Trial Chamber II, *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo*, Decision ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 juin 2009, Situation en République centrafricaine; Killean *et al.* (2017), pp. 685 ss.; Amati e Maculan (2020), p. 376.

[65] I crimini di guerra richiedono un nesso tra il compimento della singola azione criminosa e il conflitto armato in corso: il reato deve quindi essere commesso a causa del conflitto. La Camera d'appello del Tribunale penale internazionale *ad hoc* per il Ruanda ha statuito che la posizione ufficiale ricoperta dal soggetto agente non può essere *ex se* criterio idoneo per dimostrare la commissione di un crimine di guerra (International Criminal Tribunal of Rwanda - ICTR, Appeals Chamber, *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, ICTR-96-04, Judgement, 1 June 2001, § 444). A partire dalla fine del Secondo conflitto mondiale, si è gradualmente affermato il fatto che anche i civili possono essere autori di crimini di guerra e quindi il nesso funzionale tra crimine e conflitto bellico può sussistere anche quando il fatto sia stato approvato o ordinato da una delle parti in conflitto: Werle (2009), pp. 408-409. Dal lato passivo, per quanto riguarda i soggetti tutelati nei conflitti armati internazionali, l'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra tutela: «*Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed 'hors de combat' by sickness, wounds, detention, or any other cause*».

[66] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Tihomir Blaškić*, IT-95-14-T, Judgement, 3 March 2000.

[67] Vallini (2021), *passim*.

[68] D'Alessandra e Gillett (2019), pp. 815 ss.

[69] Wenin (2012), pp. 27 ss.; Amati e Maculan (2020), p. 376.

[70] Eser (2002), pp. 890 ss.

[71] Cottier e Richard (2016), p. 518.

[72] ICC, Pre-Trial Chamber II, *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo*, Decision ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, cit.

l'evento come scopo (dolo intenzionale, *dolus directus* di primo grado) oppure che ne preveda il verificarsi come certo o praticamente certo (dolo diretto, *dolus directus* di secondo grado) nel corso ordinario degli accadimenti[73].

In materia di affamamento, ciò comporta che la responsabilità non può fondarsi sulla semplice previsione del pericolo che i civili vengano privati di cibo o acqua adeguati, ma richiede la dimostrazione che l'autore abbia previsto tale privazione come esito certo o "virtualmente" certo della propria condotta. Solo in presenza di questa previsione qualificata è possibile configurare l'intento richiesto per il crimine internazionale in parola.

Si tratta di un criterio che, pur coerente con la logica dell'art. 30, introduce una soglia probatoria elevata, che nei *NIACs* rischia di entrare in contrasto con la natura precaria del contesto, poiché la carenza dei servizi e le difficoltà delle generali condizioni di vita rendono difficile distinguere tra privazioni intenzionali e privazioni involontarie, che si inseriscono in un quadro socio-economico già gravemente compromesso. In altre parole, la linea di demarcazione tra previsione e mera consapevolezza del rischio diventa particolarmente sottile e l'accertamento dell'elemento soggettivo rischia di essere condizionato da fattori esterni che sfuggono al controllo dell'agente.

In coerenza con il crimine già previsto nei conflitti internazionali, l'emendamento include anche il riferimento a un diverso coefficiente psicologico, vietando «l'ostacolo deliberato alle forniture di soccorso». La nozione di "deliberato" potrebbe includere anche forme di negligenza grave, discostandosi così dallo *standard* generale dell'art. 30. Tuttavia, non è affatto chiaro se i redattori dell'emendamento intendessero introdurre un regime soggettivo differenziato[74].

In assenza di una deroga espressa negli *Elements of Crime*, la regola generale dell'art. 30 dovrebbe applicarsi anche all'ostacolo alle forniture, con la conseguenza che il termine *wilfully* deve essere interpretato come esclusione delle interferenze involontarie o accidentali con i soccorsi umanitari. Si pensi, ad esempio, al caso di un convoglio ostacolato non per scelta, ma per la presenza di operazioni militari in corso lungo il tragitto[75].

Un ulteriore elemento, di natura ermeneutica, deriva dall'art. 54 del Protocollo aggiuntivo I, che distingue tra "scopo" e "motivo". La disposizione vieta di interferire con beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione «allo scopo specifico» di privarla dei mezzi di sussistenza, qualunque sia il motivo sottostante. Pertanto, quando la privazione dei beni essenziali è prevista e accettata come mezzo utile per condurre al successo operazioni militari, la condotta viola il diritto internazionale umanitario e può integrare un crimine di guerra[76].

Questa impostazione solleva l'ulteriore questione se la fame incidentale derivante da atti altrimenti leciti rientri o meno nell'ambito della fattispecie.

Il tema è particolarmente rilevante e complesso, poiché alcuni studiosi ritengono che la fame incidentale sia consentita quando i mezzi di sussistenza servono sia i civili sia i combattenti[77]. È infatti lecito danneggiare oggetti protetti se il pregiudizio costituisce un effetto collaterale proporzionato di un attacco contro un obiettivo militare legittimo. Così, un canale di irrigazione non può essere distrutto deliberatamente per interrompere la produzione agricola, ma può esserlo se utilizzato come posizione difensiva; un campo coltivato non può essere incendiato per privare la popolazione del raccolto, ma può esserlo per liberare lo spazio necessario a un'operazione militare[78].

Secondo una parte della dottrina, tuttavia, quando i beni alimentari servono tanto ai civili quanto ai militari, l'attacco è proibito se mette a repentaglio la sopravvivenza della popolazione civile, salvo che sia imposto da una necessità militare imperativa[79].

Se quest'ultima interpretazione è corretta – e se non lo fosse, sarebbe necessario adottarne una ancora più restrittiva – allora l'intero quadro normativo del diritto dei conflitti armati sul "come" condurre le ostilità diventa rilevante: ogni attacco deve essere giustificato da una necessità militare concreta, diretto contro un obiettivo legittimo identificato con sufficiente certezza e proporzionato rispetto al vantaggio militare atteso.

In questo senso, la *mens rea* del crimine di affamamento si colloca al crocevia tra intenzio-

[73] Scaliotti (2003), p. 305; Sicurella (2008), *passim*.
[74] D'Alessandra e Gillett (2019), p. 833.
[75] Elements of Crimes, *Article 8(2)(b)(xxv)*, 2.
[76] Cottier e Richard (2016), p. 518.
[77] Werle (2009), p. 491.
[78] Dinstein (2016), pp. 139 ss.
[79] Cottier e Baumgartner (2016), pp. 365 ss.

nalità "specifica" o previsione "qualificata", rendendo la sua applicazione nei *NIACs* piuttosto difficile, rischiando così di diventare il vero *punctum dolens* dell'effettività del "nuovo" crimine internazionale. A "sdrammatizzare" questo aspetto potrebbe venire in soccorso il fatto che i crimini di guerra sono reati che vengono compiuti in relazione ad un conflitto armato e sono quindi per loro natura "reati in contesto", dove il conflitto ne rappresenta un necessario presupposto. La prova dell'intenzione, infatti, raramente deriverà da dichiarazioni esplicite degli autori, ma sarà ricostruita attraverso elementi indiziari relativi alle modalità di conduzione delle operazioni militari, alla durata delle restrizioni imposte e alla conoscenza delle condizioni della popolazione civile.

8. La "complessità" dell'affamamento nei conflitti interni tra chiarezza del divieto e possibili incertezze applicative. Osservazioni (non) conclusive.

Una delle questioni più complesse e trasversali all'analisi dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del crimine di affamamento riguarda la determinazione di ciò che costituisce un "danno eccessivo" e, più in generale, la possibilità di conciliare il principio di proporzionalità delle azioni militari con il divieto di causare la fame dei civili.

Esso emerge in modo ricorrente nella prassi dei conflitti armati contemporanei, dove la distruzione di beni indispensabili alla sopravvivenza può essere presentata come effetto collaterale di operazioni militari legittime, oppure come misura necessaria per ottenere un vantaggio tattico. La difficoltà consiste nel tracciare una linea chiara tra ciò che è consentito e ciò che costituisce un uso illecito della fame come metodo di guerra, evitando che la retorica della necessità militare diventi un espediente per eludere il divieto e quindi il precetto penale.

Nel contesto degli alimenti, del bestiame e delle scorte di acqua è possibile immaginare situazioni in cui un singolo attacco possa essere giustificato dalla necessità militare. Come già accennato, la distruzione di un campo di grano utilizzato come copertura dalle forze nemiche, ad esempio, potrebbe essere considerata proporzionata rispetto al vantaggio militare previsto. Tuttavia, quando la stessa distruzione viene valutata nel contesto dell'attacco nel suo insieme, il criterio decisivo diventa la misura in cui la popolazione civile rischia di subire un pregiudizio grave e prevedibile alle sue possibilità di sostentamento[80].

La proporzionalità, dunque, non può essere valutata in modo atomistico, ma richiede un'analisi complessiva degli effetti dell'operazione, inclusi quelli indiretti e cumulativi sulla sicurezza alimentare della popolazione. Questa tensione emerge in modo particolarmente evidente, ad esempio, nelle tattiche di c.d. terra bruciata, mediante le quali una forza in ritirata distrugge derrate alimentari o altre risorse essenziali per rallentare l'avanzata delle forze nemiche. Sebbene alcuni manuali militari proibiscano completamente tali pratiche, esse sono talvolta considerate lecite nei conflitti armati internazionali quando attuate sul proprio territorio e per finalità di autodifesa[81]. Ciononostante, anche in questi casi, la liceità dipende dalla valutazione del danno prevedibile alla popolazione civile: se la distruzione delle risorse compromette gravemente la sopravvivenza dei civili, la condotta rischia di oltrepassare la soglia della legalità e di integrare un uso illecito della fame come metodo di guerra.

Nei *NIACs*, dove le popolazioni civili sono spesso già vulnerabili, perché possiedono in generale risorse limitate, la valutazione diventa ancora più delicata. Analoghe difficoltà si riscontrano nei blocchi, negli assedi e financo nelle misure economiche come gli embarghi: pur potendo essere imposti per scopi militari legittimi, tali strumenti devono comunque consentire il passaggio tempestivo e senza ostacoli degli aiuti umanitari, in conformità con il diritto internazionale umanitario.

Orbene, la distinzione tra un blocco legittimo e un blocco che integra il crimine di affamamento dipende spesso da aspetti piuttosto evanescenti e quindi difficili da accertare in una dinamica processuale.

La questione si complica ulteriormente se si considera che la guerra, anche quando non

[80] L'art. 54 del I Protocollo addizionale va letto in chiave sistemica: la clausola di necessità militare non opera come un margine discrezionale riferito al singolo atto, ma come un'eccezione che può essere applicata solo dopo aver considerato l'insieme degli effetti prevedibili dell'operazione sull'approvvigionamento delle risorse necessarie alla popolazione civile.
[81] Kittichaisaree (2001), p. 186; Green (2008), pp. 147 ss.; D'Alessandra e Gillett (2019), p. 823.

assume carattere internazionale, sconvolge profondamente l'equilibrio economico e sociale di un Paese. Ed infatti, le difficoltà di approvvigionamento alimentare possono derivare tanto da attacchi mirati quanto dal collasso delle infrastrutture, dalla fuga delle persone, dalla distruzione delle reti di trasporto o dalla perdita di controllo statale su intere regioni. Distinguere, quindi, tra fame "accidentale" e fame "intenzionale" diventa una questione probatoria estremamente complessa.

Potrebbero, in questo senso, assumere un ruolo decisivo accertamenti medico-epidemiologici sulla popolazione colpita, in particolare studi sui tassi di mortalità, sulla prevalenza di malnutrizione acuta e sulle variazioni anomale degli indicatori sanitari, che possono costituire un parametro oggettivo per valutare l'effettiva incidenza delle condotte contestate e la loro idoneità a compromettere la sopravvivenza della popolazione.

Si aggiunga, poi, il rilievo che l'art. 17 del II Protocollo aggiuntivo vieta l'uso della fame per costringere la popolazione a spostarsi, così come lo spostamento in condizioni in cui non siano garantiti rifugio, igiene, salute, sicurezza e nutrizione adeguati. Analogamente, se un'area assediata ospita una popolazione particolarmente vulnerabile e gli aiuti non possono essere inviati in misura sufficiente, il divieto di affamamento impone l'obbligo di evacuare tali persone. Tuttavia, anche l'evacuazione deve essere condotta in condizioni soddisfacenti di nutrizione e sicurezza: in caso contrario, la condotta potrebbe integrare sia un trasferimento forzato illecito sia una violazione del divieto di affamare la popolazione civile.

In definitiva, la valutazione della liceità o illiceità delle condotte che incidono sulla sicurezza alimentare della popolazione civile richiede un'analisi complessiva, in cui molteplici elementi si intrecciano[82]. Se è tutto sommato chiaro, infatti, il contenuto del precetto, che a differenza di altre fattispecie presenta una tipicità più circoscritta, la sua prova lo è molto meno e forse gli studi medico-epidemiologici, come detto, sono l'unico strumento che *ex post* è in grado di stabilire se il crimine in parola si è consumato.

In ogni caso, anche se l'emendamento – che fino ad ora non ha ricevuto molte ratifiche, segnando almeno in apparenza una distonia tra i proclami svolti nell'Assemblea degli Stati Parte e la reale volontà politica dei singoli Paesi – dovrà misurarsi con una realtà estremamente mutevole e sarà, dunque, nella sensibilità interpretativa della Corte che si giocherà la reale portata del crimine di affamamento nei conflitti interni, questa estensione rappresenta certamente un passo di particolare importanza, ampliando così in modo significativo la capacità della CPI di intervenire in contesti in cui la fame è stata utilizzata come strumento di punizione dei civili.

Bibliografia

Akande, Dapo (2012): "Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts", in Wilmshurst, Elizabeth (ed.): *International Law and the Classification of Conflicts* (Oxford, Oxford University Press), pp. 32-79.

Akande, Dapo e Gillard, Emanuela-Chiara (2019): "Conflict-induced Food Insecurity and the War Crime of Starvation of Civilians as a Method of Warfare: The Underlying Rules of International Humanitarian Law", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 17, Iss. 4, pp. 753-779.

Amati, Enrico e Maculan, Elena (2020): "I crimini contro l'umanità", in Amati, Enrico, Costi, Matteo, Fronza, Emanuela, Lobba, Paolo, Maculan, Elena e Vallini, Antonio: *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli), pp. 367-406.

Ambos, Kai (2014): *Treatise on International Criminal Law. Volume II: The Crimes and Sentencing* (Oxford, Oxford University Press).

Ashour, Yara, Abu-Jlambo, Abdallah e Abuzerr, Samer (2025): "Starvation as a Weapon of War in Gaza: Violation of International Law", *The Lancet*, Vol. 405, No. 10494, p. 2044.

Balestracci, Duccio (2021): *Stato d'assedio. Assedianti e assediati dal medioevo all'età moderna* (Bologna, Il Mulino).

[82] Jordash *et al.* (2019), pp. 849 ss.

Bonafè, Beatrice I. (2009): *The Relationship Between State and Individual Responsibility for International Crimes* (Leiden, Martinus Nijhoff).

Bothe, Michael (2002): "War Crimes", in Cassese, Antonio, Gaeta, Paola e Jones, John R.W.D. (eds.): *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, vol. I* (Oxford, Oxford University Press), pp. 379-426.

Brown, Nathan J. (2010): "The Hamas-Fatah Conflict: Shallow but Wide", *The Fletcher Forum of World Affairs*, Vol. 34, No. 2, pp. 35-49.

Cassese, Antonio, Acquaviva, Guido, Fan, Mary e Whiting, Alex (2011): *International Criminal Law: Cases and Commentary* (Oxford, Oxford University Press).

Catenacci, Mauro (2003): *«Legalità» e «tipicità del reato» nello Statuto della Corte penale internazionale* (Milano, Giuffrè).

Collingham, Lizzie (2012): *The Taste of War: World War II and the Battle for Food* (London, Penguin Books).

Conley, Bridget, DeFalco, Randle, Abraha, Senai e de Waal, Alex (2022): "'An Unprosecuted Crime'", in Conley, Bridget, de Waal, Alex, Murdoch, Catriona e Jordash, Wayne (eds.): *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law* (Oxford, Oxford University Press), pp. 71-104.

Cornacchia, Luigi (2009): *Funzione della pena nello Statuto della Corte penale internazionale* (Milano, Giuffrè).

Cottier, Michael e Baumgartner, Elisabeth (2016): "Paragraph 2(b)(iii): Attacks on humanitarian assistance or peacekeeping missions in international armed conflict, Article 8", in Triffterer, Otto e Ambos, Kai (eds.): *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary* (Oxford, Oxford University Press), pp. 365-375.

Cottier, Michael e Richard, Emilia (2016): "Paragraph 2(b)(xxv): Starvation of civilians as a method of warfare, Article 8", in Triffterer, Otto e Ambos, Kai (eds.): *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary* (Oxford, Oxford University Press), pp. 508-519.

D'Alessandra, Federica e Gillett, Matthew (2019): "The War Crime of Starvation in Non-International Armed Conflict", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 17, Iss. 4, pp. 815-847.

Dannenbaum, Tom (2022): "Criminalizing Starvation in an Age of Mass Deprivation in War: Intent, Method, Form, and Consequence", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 55, Iss. 3, pp. 681-775.

Darcy, Shane (2014): "Assistance, Direction and Control: Untangling International Judicial Opinion on Individual and State Responsibility for War Crimes by non-State Actors", *International Review of the Red Cross*, Vol. 96, No. 893, pp. 243-273.

de Waal, Alex (2017): *Mass Starvation. The History and Future of Famine* (Cambridge, Polity Press).

DeFalco, Randle C. (2017): "Conceptualizing Famine as a Subject of International Criminal Justice: Towards a Modality-based Approach", *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Vol. 38, Iss. 4, pp. 1113-1187.

Dinstein, Yoram (2016): *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, (Cambridge, Cambridge University Press).

Donini, Massimo (2024): *Diritto penale. Parte generale. Vol. I* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre).

Dörmann, Knut (2002): *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and Commentary* (Cambridge, Cambridge University Press).

Duttwiler, Michael (2006): "Liability for Omission in International Criminal Law", *International Criminal Law Review*, Vol. 6, Iss. 1, pp. 1-61.

Eser, Albin (2002): "Mental Elements - Mistake of Fact and Mistake of Law", in Cassese, Antonio, Gaeta, Paola e Jones, John R.W.D. (eds.): *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, vol. I* (Oxford, Oxford University Press), pp. 889-948.

Fornari, Marco (2022): "Starvation and Humanitarian Assistance in Time of Armed Conflicts", in Arcari, Maurizio, Papanicolopulu, Irini e Pineschi, Laura (eds.): *Trends and Challenges in International Law. Selected Issues in Human Rights, Cultural Heritage, Environment and Sea* (Berlin, Springer), pp. 79-121.

Frank, Daniel (2001): "The Elements of War Crimes - Article 8(2)(b)(xxv)", in Lee, Roy S. (ed.): *The International Criminal Court. Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence* (Ardsley, Transnational Publishers), pp. 203-205.

Green, Leslie C. (2008): *The Contemporary Law of Armed Conflict* (Manchester, Manchester University Press).

Greenawalt, Alexander K.A. (1999): "Rethinking Genocidal Intent: The Case for a Knowledge-Based Interpretation", *Columbia Law Review*, Vol. 99, pp. 2259-2294.

Henckaerts, Jean-Marie e Doswald-Beck, Louise (2005): *Customary International Humanitarian Law. Volume I: Rules* (Cambridge, International Committee of the Red Cross - Cambridge University Press).

Hutter, Simone (2015): *Starvation as a Weapon. Domestic Policies of Deliberate Starvation as a Means to an End under International Law* (Leiden, Brill).

Jordash, Wayne, Murdoch, Catriona e Holmes, Joe (2019): "Strategies for Prosecuting Mass Starvation", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 17, Iss. 4, pp. 849-879.

Kalshoven, Frits (1978): "Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts: The Diplomatic Conference, Geneva, 1974-1977", *Netherlands Yearbook of International Law*, Vol. 9, pp. 107-171.

Killean, Rachel, Dowds, Eithne e Kramer, Amanda (2017): "Soldiers as Victims at the ECCC: Exploring the Concept of 'Civilian' in Crimes against Humanity", *Leiden Journal of International Law*, Vol. 30, Iss. 3, pp. 685-705.

Kittichaisaree, Kriangsak (2001): *International Criminal Law* (Oxford, Oxford University Press).

Lattanzi, Flavia (1997): *Assistenza umanitaria e intervento d'umanità* (Torino, Giappichelli).

Macrae, Joanna e Zwi, Anthony (eds.) (1994): *War and Hunger: Rethinking International Responses to Complex Emergencies* (London, Zed Books).

Marcus, David (2003): "Famine Crimes in International Law", *American Journal of International Law*, Vol. 97, No. 2, pp. 245-281.

Meron, Theodor (1995): "International Criminalization of Internal Atrocities", *American Journal of International Law*, Vol. 89, No. 3, pp. 554-577.

Meron, Theodor (1998a): "Is International Law Moving towards Criminalization?", *European Journal of International Law*, Vol. 9, No. 1, pp. 18-31.

Meron, Theodor (1998b): "War Crimes Law Comes of Age", *American Journal of International Law*, Vol. 92, No. 3, pp. 462-468.

Mudge, George A. (1970): "Starvation as a Means of Warfare", *The International Lawyer*, Vol. 4, No. 2, pp. 228-268.

Nollkaemper, André (2003): "Concurrence between Individual Responsibility and State Responsibility in International Law", *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 52, Iss. 3, pp. 615-640.

Pejic, Jelena (2001): "The Right to Food in Situations of Armed Conflict: The Legal Framework", *International Review of the Red Cross*, Vol. 83, No. 844, pp. 1097-1109.

Pictet, Jean S. (1958): *The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary - IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Article 23* (Genève, International Committee of the Red Cross).

Roberts, Anthea e Sivakumaran, Sandesh (2012): "Lawmaking by Nonstate Actors: Engaging Armed Groups in the Creation of International Humanitarian Law", *Yale Journal of International Law*, Vol. 37, No. 1, pp. 107-152.

Ronzitti, Natalino (2026): *Diritto internazionale dei conflitti armati* (Torino, Giappichelli).

Saland, Per (1999): "International Criminal Law Principles", in Lee, Roy S. (ed.), *The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations and Results* (Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International), pp. 189-216.

Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe e Zimmermann, Bruno (eds.) (1987): *Commentary to the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 1949* (Genève, International Committee of the Red Cross - Martinus Nijhoff).

Sassòli, Marco (2002): "State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law", *International Review of the Red Cross*, Vol. 84, No. 846, pp. 401-434.

Sassòli, Marco (2009): "Humanitarian Law and International Criminal Law", in Cassese, Antonio (ed.): *The Oxford Companion to International Criminal Justice* (Oxford, Oxford University Press), pp. 111-120.

Scaliotti, Massimo (2003): "Mens rea", in Carlizzi, Gaetano, Della Morte, Gabriele, Laurenti, Siliana e Marchesi, Antonio (a cura di): *La Corte penale internazionale. Problemi e prospettive* (Napoli, Vivarium), pp. 305-323.

Schabas, William A. (2010): *The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute* (Oxford, Oxford University Press).

Sen, Amartya (1981): *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford, Oxford University Press).

Sicurella, Rosaria (2008): *Per una teoria della colpevolezza nel sistema dello Statuto della Corte penale internazionale* (Milano, Giuffrè).

Solf, Waldemar A. (1986): "Protection of Civilians against the Effects of Hostilities under Customary International Law and under Protocol I", *American University International Law Review*, Vol. 1, Iss. 1, pp. 117-135.

Spieker, Heike (2011): "The Right to Give and Receive Humanitarian Assistance", in Heintze, Hans-Joachim e Zwitter, Andrej (eds.), *International Humanitarian Law and Humanitarian Assistance. A Crosscut Through Legal Issues Pertaining to Humanitarianism* (Berlin, Springer), pp. 7-31.

Swaak-Goldman, Olivia (1998): "Case Analysis: The Crime of Persecution in International Criminal Law", *Leiden Journal of International Law*, Vol. 11, No. 1, pp. 145-154.

Vallini, Antonio (2021): "Tentativo, 'macrotentativo' e 'microtentativo' nel diritto internazionale penale", *DisCrimen - Rivista di diritto penale*, 19 maggio 2021.

von Hebel, Herman e Robinson, Darryl (1999): "Crimes Within the Jurisdiction of the Court", in Lee, Roy S. (ed.): *The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results* (Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International), pp. 79-126.

Wenin, Roberto (2012): *La mens rea nello Statuto di Roma. Un'analisi esegetico-sistematica dell'art. 30 in chiave comparata* (Torino, Giappichelli).

Werle, Gerhard (2009): *Diritto dei crimini internazionali*, ed. orig. *Völkerstrafrecht*, 2007, (trad. Alberto Di Martino, Bologna, Bononia University Press).

Werle, Gerhard e Jessberger, Florian (2020): *Principles of International Criminal Law* (Oxford, Oxford University Press).

Wilmshurst, Elizabeth (ed.) (2012): *International Law and the Classification of Conflicts* (Oxford, Oxford University Press).

Zappalà, Salvatore (2019): "Conflict Related Hunger, 'Starvation Crimes' and UN Security Council Resolution 2417 (2018)", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 17, Iss. 4, pp. 881-906.

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu